

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5034 del 11/10/2021
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - DLGS 75/2010 E SMI - DGR 1776/2018 - LR 13/2015 - AGROSISTEMI SRL CON SEDE LEGALE IN PIACENZA - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO (R3) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, COSTITUITI DA FANGHI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA, PER LA PRODUZIONE DI CORRETTIVO AI FINI AGRONOMICI "GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI", SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELLE AIE.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5192 del 08/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno undici OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

D.LGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208 – D.LGS 75/2010 E SMI – DGR 1776/2018 - LR 13/2015 – **AGROSISTEMI SRL** CON SEDE LEGALE IN PIACENZA - **AUTORIZZAZIONE UNICA** ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO (R3) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, COSTITUITI DA FANGHI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA PER LA PRODUZIONE DI CORRETTIVO AI FINI AGRONOMICI "GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI", SITO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DELLE AIE.

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per nuovi impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- le prime indicazioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo per gli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento, non è dunque riconducibile alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990 e smi per tale istituto;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale ARPAE n. 4126 del 09/09/2019, la Società Agrosistemi Srl (P.IVA: 01308140332) con sede legale in Piacenza, Via del Capitolo n. 54, veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e fino alla data del 29/08/2021, alla gestione dell'impianto di recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi di depurazione biologica, per la produzione del correttivo ai fini agronomici "gesso di defecazione da fanghi" rientrante nel correttivo previsto al punto 23) dell'Allegato 3 al D.Lgs. n. 75/2010 e smi, sito in Comune di Cervia, via delle Aie;
- l'Autorizzazione Unica n. 4126 del 09/09/2019, sopraccitata, è comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, unitamente ad acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- autorizzazione all'emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,

VISTA l'istanza presentata in data 26/02/2021 (nota ns. PG n. 30930) così come integrata, a titolo volontario, in data 05/03/2021 (nota ns. PG n. 35421) con cui la Società Agrosistemi Srl con sede legale in Piacenza - Via del Capitolo n. 54, richiedeva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il rinnovo senza modifiche dell'Autorizzazione Unica (AU) n. 4126 del 09/09/2019 per la gestione dell'impianto di trattamento, sito in Comune di Cervia via delle Aie, finalizzato al recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da fanghi di depurazione biologica, per la produzione del correttivo ai fini agronomici "gesso di defecazione da fanghi" rientrante nel correttivo previsto al punto 23) dell'Allegato 3 al D.Lgs. n. 75/2010 e smi,;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per l'istanza sopracitata, pratica Arpae n. 6863/2021 emerge che:

- nell'impianto sito in Comune di Cervia, Via delle Aie, la Società Agrosistemi Srl è ad oggi autorizzata al recupero (R3) di fanghi (EER 19 08 05) prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane ai fini dell'ottenimento, ai sensi del D.Lgs n. 75/2010, di gessi di defecazione da fanghi rientranti nei correttivi Calcici e Magnesiaci previsti al Punto 23 dell'Allegato 3 al D.Lgs n. 75/2010 e smi;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 05/03/2021, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con contestuale convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 208, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, mediante nota PG. Arpae n. 35913 del 08/03/2021 così come integrata in data 23/03/2021 con nota PG Arpae n. 44764;
- nell'ambito dei lavori della seduta della conferenza sopracitata, riunitasi in data 12/04/2021, emergeva la necessità, ai fini del completamento istruttorio, di acquisire documentazione tecnica integrativa che veniva esplicitata in formale richiesta inviata da questo Servizio Arpae al proponente con nota ns PG. n. 67217 del 29/04/2021, con conseguente sospensione dei termini del procedimento;
- in data 26/05/2021 (nota ns. PG. 83212) il proponente inviava la documentazione integrativa richiesta, con conseguente riavvio dei termini del procedimento;
- in data 28/06/2021 si riuniva la Conferenza dei Servizi convocata con nota ns. PG 89972 del 08/06/2021, ai sensi dell'art. 208, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per l'esame degli elementi integrativi forniti dal proponente che risultavano carenti, restando da acquisire i dati relativi alla maturazione dei fanghi provenienti da n. 2 depuratori collocati "extra" Regione Emilia Romagna e restando da definire compiutamente il "concetto di prioritario" attribuito al conferimento di rifiuti provenienti da impianti aventi sede in Regione Emilia Romagna. Il proponente si impegnava a fornire, a titolo volontario, la documentazione necessaria al superamento delle criticità;
- rispetto all'impegno assunto in sede di Conferenza dei Servizi del 28/06/2021, il proponente in data 12/07/2021 (nota ns. PG 108888) presentava gli elementi documentali di chiarimento/approfondimento in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, con riavvio dei termini del procedimento;
- al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito della Conferenza risultano acquisiti i seguenti pareri:
 - il parere favorevole espresso dalla Provincia di Ravenna, Servizio Programmazione Territoriale (nota ns. PG. 45535 del 23/03/2021) relativamente alla compatibilità dell'attività di recupero rifiuti con il PTCP vigente;
 - il parere favorevole, con prescrizioni, relativamente allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura, inviato da Hera Spa-Direzione Acqua (acquisito in copia per conoscenza con nota ns PG. 96960 del 21/06/2021); tale parere, in data 16/09/2021, veniva dal SII debitamente integrato, in seguito a correzioni a mero errore materiale in fase di redazione (ns PG 142717);
 - il parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica (nota ns. PG. 139678 del 10/09/2021);
 - il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Cervia (ns. PG. 154621 del 07/10/2021) relativamente alla conformità urbanistico edilizia, valutazione di impatto acustico e alla matrice scarichi idrici (comprensivo di prescrizioni fornite da Hera Spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato).

Risulta altresì acquisita la relazione tecnica fornita da ARPAE ST per le matrici emissioni in atmosfera e rifiuti (ns. PG n. 102186 del 30/06/2021), successivamente integrata in data 25/08/2021 con nota ns PG. 131812 .

- risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Società Agrosistemi Srl (P.IVA: 01308140332) con sede legale in Piacenza, Via del Capitolo n. 54, e impianto sito in Comune di Cervia, Via delle Aie;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi oggetto della presente AU è già determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, con i precedenti provvedimenti autorizzativi. La garanzia finanziaria in essere dovrà essere adeguata con riferimento al presente atto;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione dell'istruttoria per il rilascio dell'AU, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori nonché l'interruzione con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi per cui iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, eventualmente corredate da documenti, da parte del soggetto richiedente;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazione e Concessioni territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, "Autorizzazione Unica Rifiuti (art. 208 D.Lgs n.152/2006 e smi)" Dott.ssa Mariafrancesca Arnone, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **la Società Agrosistemi Srl (P.IVA: 01308140332)** con sede legale in Piacenza, Via del Capitolo n. 54, alla gestione dell'impianto di recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da fanghi di depurazione biologica, per la produzione di correttivo ai fini agronomici "gesso di defecazione da fanghi" (punto 23 dell'allegato dell'Allegato 3 del D.Lgs n. 75/2010 e smi) nell'impianto sito in Comune di Cervia, Via delle Aie, come di seguito indicato;

2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2a) Per l'esercizio dell'attività di trattamento e recupero rifiuti inerti, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:

- **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di trattamento e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi di depurazione biologica;
- **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
- **l'Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera.

2b) Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Costituiscono modifica sostanziale:

- ogni modifica relativa alle operazioni di trattamento e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi di depurazione biologica;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi idrici e/o emissioni in atmosfera;

3. DI STABILIRE che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU il gestore è tenuto, entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere ovvero a prestare nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (Arpae - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 960.000,00**.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni. Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. DI DARE ATTO che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto **3**, per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di recupero dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
5. DI CONCEDERE la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
6. DI dare atto che la Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
7. DI trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Fabrizio Magnarello

ATTIVITA' DI RECUPERO (R3) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
COSTITUITI DA FANGHI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA
PER LA PRODUZIONE DI CORRETTIVO AI FINI AGRONOMICI
“GESSO DI DEFECAZIONE DA FANGHI”

Condizioni:

L'attività di trattamento rifiuti svolta nell'impianto sito in Cevia, Via delle Aie, è finalizzata al recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da fanghi di depurazione biologica per la produzione di correttivo ai fini agronomici “gesso di defecazione da fanghi” di cui al punto 23 dell'Allegato 3 al D.Lgs n. 75/2010 e smi.

Prescrizioni:

1. I rifiuti speciali non pericolosi ammessi al recupero (**R3**) nell'impianto per la produzione di correttivo ai fini agronomici “gesso di defecazione da fanghi” di cui al punto 23 dell'Allegato 3 del D.Lgs n. 75/2010 e smi sono esclusivamente i seguenti:

EER	Descrizione
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

I rifiuti sopraindicati provengono, in via prioritaria e in misura almeno pari al 65% del quantitativo massimo autorizzato, dall'adiacente depuratore di Cervia e da altri impianti analoghi del Gruppo HERA ubicati in ambito regionale, presso cui sono comunque trattate unicamente acque reflue urbane. In ogni caso, non sono ammessi fanghi provenienti da impianti di depurazione presso cui sia svolta attività di trattamento di rifiuti liquidi conferiti con mezzi mobili provenienti da attività industriali.

2. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili nell'impianto è fissato in **80.000 tonnellate/anno**.
3. Almeno il 25% del fango ritirato presso l'impianto di recupero dovrà provenire da impianti di depurazione che lo hanno sottoposto a centrifugazione.
4. I fanghi di depurazione dovranno essere ben digeriti e sottoposti ad un processo meccanico di ispessimento tale da garantire un tenore di sostanza secca almeno del 15%.
5. I fanghi ammessi a recupero devono essere idonei all'utilizzo agronomico secondo la specifica disciplina statale di riferimento, nonché possedere caratteristiche conformi al protocollo analitico previsto dalla DGR n. 2773 del 30/12/2004 e s.m.i. per lo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura.
6. Le analisi per l'omologa dei fanghi dovranno rispettare le frequenze previste in funzione della potenzialità dell'impianto di depurazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 4 alla DGR n. 2773/04 e s.m.i.
7. Il prodotto finale, cioè gesso di defecazione da fanghi, rientrante nei correttivi Calcici e Magnesiaci previsti al Punto 23 dell'Allegato 3 al D.Lgs n. 75/2010 e smi, dovrà essere analizzato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 75/2010 e smi per ogni lotto funzionale avente dimensione comunque non superiore a 1.000 tonnellate.
8. Per ogni lotto prodotto dovrà essere individuata esattamente la provenienza dei fanghi che lo hanno generato, con le relative caratterizzazioni, per avere una completa tracciabilità dei rifiuti.
9. Ogni carico di gesso di defecazione da fanghi in uscita dall'impianto dovrà essere accompagnato da idonea documentazione che ne attesti la conformità al D.Lgs n. 75/2010 e smi.
10. L'impianto viene gestito secondo modalità e procedure indicate nel Manuale Operativo predisposto dal gestore, da tenere a disposizione degli organi di controllo quale parte integrante e sostanziale della presente AU. Ogni ulteriore aggiornamento del Manuale Operativo in uso costituisce modifica da comunicare ovvero richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
11. Deve essere predisposta al termine di ogni anno una relazione tecnica riassuntiva sull'attività svolta, indicando quantitativi, provenienza e tipologia dei rifiuti trattati, gli esiti delle verifiche analitiche effettuate e la destinazione del materiale di recupero ottenuto; tale report annuale deve essere trasmesso, **entro il 30 aprile di ogni anno**, ad Arpae SAC e al Servizio Territoriale di Ravenna.

12. Per quanto non espressamente disposto nel presente atto deve essere comunque garantito il rispetto del D.Lgs n. 75/2010 e s.m.i in materia di fertilizzanti.
13. È fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza degli impianti, antincendio e igiene degli ambienti di lavoro, oltre quanto di seguito regolamentato con la presente AU in materia di emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
14. Il gestore tenuto al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. In particolare deve essere tenuta registrazione del carico/scarico dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE IN PUBBLICA FOGNATURA

Prescrizioni

1. E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: troppo pieno lava ruote, da biofiltro e da scarico di acque di dilavamento piazzale di movimentazione fanghi campionabili in un unico pozzetto di prelievo identificato in planimetria con S1.
Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.
2. Lo scarico al punto S1 deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs n.152/06 e smi ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
BOD5 <= 1500 mg/l
COD <= 2500 mg/l
SST <= 1000 mg/l
NH4 <= 130 mg/l
P tot <= 20 mg/l
Al <= 10 mg/l
Fe <= 20 mg/l
Solfuri <= 5 mg/l
Solfiti <= 5 mg/l
Solfati <= 1500 mg/l
3. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a **1.500 mc/anno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera Spa si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
4. Entro tre mesi dalla data di ricezione dello scarico, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
5. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sull'unica linea di scarico dei reflui di dilavamento:
 - pozzetto con valvola a clapet posizionata all'interno della proprietà in prossimità del confine prima dell'innesto con la fognatura pubblica;
 - separatore statico lamellare da 29 mc sulla linea di scarico delle acque di dilavamento del piazzale
 - misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da Hera Spa
 - pozzetto di prelievo al punto di scarico S1, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
7. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera Spa. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera Spa.
8. Entro 3 mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare al Gestore del SII l'omologa di smaltimento relativa ai rifiuti prodotti (es. pulizie delle caditoie o della vasca di accumulo in corso di validità ovvero copia del contratto con ditta di autopurgo).

9. Hera Sa può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
12. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a Hera Spa la piombatura; annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
13. La ditta deve stipulare con Hera Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
14. Il titolare è tenuto a presentare a Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera Spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

La planimetria della rete fognaria denominata "Elaborato Dicembre 2016" viene allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente AU.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le principali attività di lavorazione dei fanghi e lo stoccaggio del prodotto finito sono svolte all'interno di un capannone chiuso, servito da un sistema di aspirazione delle arie esauste, trattate mediante biofiltro prima dell'emissione in atmosfera.

Le emissioni provenienti dall'impianto di biofiltrazione (E1) dovranno rispettare i seguenti limiti e prescrizioni:

PUNTO DI EMISSIONE E1 - BIOFILTRO

Portata massima	61.000 Nm ³ /h
Temperatura aeriforme	30 °C
Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico	1 m
Area della sezione di uscita del condotto di scarico	400 m ²
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
- SOV come COT	10 mg/Nm ³
- NH ₃	20 mg/Nm ³
- H ₂ S	2 mg/Nm ³
- U.O.	< 300 U.O./m ³

L'impianto di biofiltrazione ha una superficie filtrante pari a 400 m² ed é costituito principalmente da cippato di legno e cortecce triturate arricchito con microorganismi. E' predisposto un punto di prelievo dell'emissione a monte del biofiltro sul collettore di adduzione per la caratterizzazione quali-quantitativa degli effluenti in ingresso.

Sono altresì previsti 2 sili per lo stoccaggio della calce esausta, dotati di idonei sistemi di abbattimento mediante filtri a maniche, per i quali non si indicano limiti specifici, ma si prende atto della tecnologia di abbattimento installata. Il gestore é comunque tenuto ad effettuare le manutenzioni sui sistemi di abbattimento **almeno una volta all'anno**.

3. Per una corretta gestione del biofiltro, devono essere garantiti i seguenti parametri di conduzione e in particolare:
- temperatura: 20÷40°C
 - umidità 40÷60%
 - pH 6÷8

Dovrà altresì essere garantita un'adeguata altezza del letto filtrante, che dovrà essere misurata con frequenza **semestrale**. Quando l'altezza del letto filtrante diminuisce in modo tale che la portata del ventilatore si riduce di 1/3, dovrà essere rigenerato interamente il letto filtrante.

4. Per la verifica dei limiti stabiliti per le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di biofiltrazione si dovrà far riferimento ai metodi indicati nell'allegato 3B della DGR 2236/09, come modificato dalla DGR 1769 del 22-11-2010 e precisamente:

Parametro/Inquinante	Sigla Parametro Inquinante	Metodi indicati
Unità Odorimetriche	OUE	UNI 13725
Portata	Portata	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	Polveri/Materiale particellare	UNI EN 13284-1 UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come carbonio organico totale)	COV totali espressi come carbonio	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc) UNI EN 13649
Ammoniaca	NH ₃	UNICHIM 632 (analisi colorimetrica o potenziometrica con IRSA 4030) UNICHIM 269
Acido Solfidrico	H ₂ S	DPR 322/71 (potenziometria o UV-VIS) UNICHIM 634

5. Rispetto all'impatto odorigeno, si prende atto di quanto presentato dalla Società Agrosistemi Srl nella Valutazione modellistica dell'impatto olfattivo generato dalle emissioni odorigene dell'impianto di recupero fanghi da depurazione Biologica. Dallo studio effettuato, seguendo quanto previsto dalla DGR della Regione Lombardia, emerge che, ai recettori individuati, lo scenario di impatto olfattivo risulta compatibile con le indicazioni di qualità previste dalla soprarichiamata normativa.

In casi di segnalazione o criticità in materia di emissioni odorigene, Arpa potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti alla Società accorgimenti tecni-

ci e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Arpae.

4. Relativamente alle emissioni rumorose dell'impianto, la ditta è tenuta ad effettuare le analisi ogni qualvolta intervenga una modifica dell'assetto impiantistico, al fine del rispetto delle normativa vigente, avendo a riferimento le norme tecniche quali la UNI 11143-5 e UNI 9884.


ELABORATO 2

Planimetria delle reti fognarie

Approvato	
Controllo	
Redatto	
Rev.	00
Data	Dicembre 2016
Cod. Doc.	Scala 1:500

LEGENDA

- Recinzione impianto recupero fanghi
- Linea acque sfiorate PVC tipo SM4 Da 400
- Linea acque meteoriche PVC tipo SM4
- Linea acque meteoriche stradali PVC tipo SM4 impianto recupero fanghi
- Linea acque piovibili PVC tipo SM4 impianto recupero fanghi
- Pozzetti con cadiole rete acque meteoriche
- Pozzetti con cadiole rete acque meteoriche impianto recupero fanghi
- Pozzetti rete piovibili impianto recupero fanghi
- Valvole di intercettazione
- Pozzetto di ispezione con chiusura in ghisa diametro 100 cm.
- Punto di scarico S1 - Pozzetto di campionamento con chiusura in ghisa
- Fossa Imhoff per servizi igienici
- Linea acque nere in CAV 1600 pubblica fognatura
- Linea acque nere e acque di processo in PVC SM4
- VASCI 10mc
- Vasca interrata di raccolta nallo Scrubber ed aree di processo
- VSC2 28mc
- Separatore statico bilineare interrato
- Punto di scarico e di prelievo acque
- S1



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.